



AREA DEL DIRITTO PRIVATO

CASO IN MATERIA DI “IL CONTRATTO PLURILATERALE”

23 maggio 2016; relatore: avv. Antonio Lovisetto

Tizio, Caio, Sempronio e Mevio sono soci di ALFA società per azioni.

Per fare fronte comune nei confronti dell'altro socio Filano, i quattro predetti soci hanno stipulato un patto parasociale per concordare le espressioni del voto nelle assemblee di ALFA e la nomina degli amministratori di questa.

Tizio e Caio, per loro obbligazioni pregresse, subiscono il pignoramento di tutte le loro azioni di ALFA; viene nominato un Custode giudiziario che inizia a partecipare alle assemblee di ALFA in luogo dei soci esecutati e la procedura esecutiva si sviluppa sino alla vendita delle azioni pignorate.

Nel corso della procedura esecutiva Tizio e Caio chiedono una riunione degli aderenti al patto parasociale per concordare determinate condotte in una certa assemblea di ALFA, ma Sempronio e Mevio non aderiscono a tale invito assumendo che il patto sarebbe venuto meno a causa della esecuzione forzata anzidetta.

Tizio, Caio, Sempronio e Mevio concordano di chiedere un parere all'Avvocato Calpurnio in ordine alla controversia così insorta, e Tizio e Caio, non soddisfatti del parere ottenuto, si rivolgono ad altro Avvocato, il quale procede contro Sempronio e Mevio.

Questi ultimi si rivolgono all'Avvocato Calpurnio per essere da questo tutelati contro Tizio e Caio.

Si espongano:

- i chiarimenti in linea di fatto di cui l'avv. Calpurnio necessita per l'espressione del parere;
- le soluzioni che potrebbero essere state proposte dall'Avvocato Calpurnio con tale parere;
- le risposte, anche sotto il profilo deontologico, che l'Avvocato Calpurnio potrebbe avere dato alla richiesta di assistenza rivoltagli da Sempronio e Mevio.